



**FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO**  
**COMMISSIONE GIUSTIZIA E DISCIPLINA**

**Procedimento nr.**

**02/2014 R.G. Procura Federale Fibus**

**02/2014 R.G. Commissione Giustizia e Disciplina Fibus**

La Commissione Giustizia e Disciplina ha emesso la seguente

***DELIBERAZIONE***

nel procedimento disciplinare contro

- il tesserato Sig. CONFORTI GIANNI, assistito  
dall'Avv. Fabio Cartelli

per rispondere della violazione della violazione dell'art. 1, comma 2 del reg. Giustizia Fibus, per aver "*pubblicato sul social network Facebook, nel gruppo denominato "Biliardo Boccette Toscana", commenti offensivi e denigratori nei confronti dei componenti della squadra di Vie Nuove, cui appartiene l'esponente Giannoni Stefano della squadra Vie Nuove Porta Verde. A titolo esemplificativo quest'ultimo produce la pagina fb in questione da cui si ricava l'utilizzo da parte del denunciato, nei confronti dei giocatori di Vie Nuove, delle seguenti espressioni:*

- *la motivazione? Semplice non si gioca contro le squadre che rubano le partite (post del 26.04.2014 ore 00.01;*
- *...e per quanto riguarda la polvere hai ragione purtroppo in questo paese i balordi vengono sempre premiati... (post del 26.04.2014 ore 13.45;*
- *Voi pensate a non fare inciuci che a vincere ci penso da solo non ho bisogno di aiuti come voi (post del 26.04.2014 ore 14.19".*

Fatti commessi nel mese di aprile 2014.

### *Premesso*

Il procedimento disciplinare trae origine dall'esposto del 4 maggio 2014 del Sig. Giannoni Stefano, vicepresidente della ASD "Biliardoteca Vien Nuove" e giocatore capitano della squadra "Vie Nuove Porta Verde" con la quale venivano segnalati commenti offensivi e denigratori (meglio riportati sopra) nei confronti dei componenti della squadra di Vie Nuove da parte dell'incolpato.

All'udienza del 12 settembre 2014 era presente l'incolpato, assistito dal suo difensore, Avv. Cartelli.

Venivano acquisite le dichiarazioni dei primi tre testi in lista della difesa. Veniva invece, ritenuta non necessaria la deposizione del teste Amato, perché lo stesso avrebbe potuto riferire solo su circostanze pacifiche, anche ad avviso della Procura Federale, e comunque non decisive al fine alla decisione.

Il P. F. illustrava le proprie conclusioni e chiedeva applicarsi la sanzione della deplorazione, mentre la difesa chiedeva il proscioglimento del tesserato ritenendo insussistente la fattispecie data la continenza delle espressioni utilizzate e la loro sostanziale inoffensività.

### *Motivazione*

La Commissione, con le precisazioni che seguono, ritiene che dagli atti emerga la responsabilità disciplinare dell'incolpato per la violazione contestatagli.

Invero il tesserato ha, da un lato, evidenziato la continenza delle frasi attribuitegli (delle quali non ha mai negato la paternità), dall'altro ha però voluto rimarcare la veridicità e gravità dei fatti sottostanti alle proprie affermazioni.

Dunque, se si può convenire sul fatto che il linguaggio utilizzato non è tale da necessitare una sanzione di tipo interdittivo, il comportamento è comunque censurabile da un punto di vista disciplinare per ciò che attiene ai doveri di ogni tesserato.

Ciò perché, sebbene il tesserato abbia tenuto nell'immediatezza dei fatti un comportamento corretto e contenuto, ha però utilizzato espressioni che obiettivamente ledono l'immagine ed il decoro di altri tesserati. Per non incorrere in rilievi disciplinari CONFORTI avrebbe dovuto astenersi da ulteriori commenti, ritenuti comunque allo stato lesivi, ed attendere l'esito della vicenda processuale sorta in seguito ai fatti denunciati.

Tuttavia, alla luce della corretta e contenuta partecipazione processuale del tesserato, della non particolare gravità del fatto, ritiene di poter applicare la sanzione più mite della ammonizione, reputando che lo stesso si asterrà in futuro da condotte recidivanti.

PQM

la Commissione Giustizia e Disciplina

- ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare per l'incolpazione di cui all'art. 1, co. 2 Regolamento di Giustizia, applica all'**incolpato CONFORTI GIANNI, in atti meglio generalizzato, la sanzione della ammonizione.**

Manda alla segreteria federale perché notifichi il presente provvedimento alle parti ed ai fini della pubblicazione a mezzo internet (sito FIBIS) della decisione.

Bologna, 12 settembre 2014

Il Presidente della Commissione Giustizia e Disciplina

Avv. Fausto Bruzese

I consiglieri

Avv. Roberto Filozano

Avv. Elisa Fabbri

Elisa Fabbri